

**COPIA ALLEGATO "C" ALL'ATTO - REPERTORIO NR.85441**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE**

**ARTICOLO 1)** E' corrente, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell'art.2602, 2615-ter e 2462 e seguenti del c.c. una società Consortile sotto forma di società a responsabilità limitata con denominazione:

**"GRUPPO DI AZIONE LOCALE SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE**

**SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**in sigla**

**"G.A.L. S.T.S. s.c.a r.l."**

**SEDE**

**ARTICOLO 2)**

2.1. - La società ha sede legale in **Santo Stefano di Rogliano (CS)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

2.2. - La società potrà, attraverso gli organi a ciò competenti, istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, purchè nel territorio di riferimento, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e sportelli informativi.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune potrà essere effettuato nelle forme previste dalla legge.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune potrà essere effettuato nelle forme previste dalla legge."

## OGGETTO

**ARTICOLO 3)** La società, a scopo esclusivamente consortile e mutualistico, non ha fini di lucro nè diretto nè indiretto.

Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art.2602 c.c. dai soci consorziati per l'attuazione del PSR Calabria 2014/2020 e della strategia nazionale e regionale per le aree interne, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni e gli interventi contemplati dai citati programmi e dalla normativa tempo per tempo vigente.

La società è costituita, in via prioritaria ma non esclusiva, per realizzare, in funzione di GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) qualsiasi tipo di intervento previsto dai programmi unionali, nazionali e regionali in materia di sviluppo locale e rurale, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni, le azioni e gli interventi contemplati nel Programma Comunitaria LEADER e dalla normativa, tempo per tempo vigente, su area comunitaria, nazionale e locale

La società inoltre potrà indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Per il conseguimento degli obiettivi societari, il G.A.L., quale

agenzia di sviluppo locale, potrà dunque elaborare ed attuare ogni pianificazione e progettazione mirante allo sviluppo del territorio in tutti i suoi aspetti, socio-economico, culturale, ambientale, comprese le iniziative nei settori dell'innovazione, anche tecnologica, e della cooperazione interterritoriale e transnazionale.

La società potrà assumere da parte di enti pubblici e/o da enti privati la gestione e/o il coordinamento di determinati servizi pubblici rivolti alla collettività.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione nei seguenti ambiti:

- a) animazione e promozione dello sviluppo locale e rurale, industriale ed artigianale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione in conformità al Regolamento Regionale nr.2 del 9 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) promozione allo sviluppo turistico ed agriturismo dell'area rurale di riferimento;
- d) sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi locali;
- e) valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici dell'area e/o industriali e locali;
- f) conservazione e gestione del patrimonio culturale e ambientale;
- g) consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale

ed ambientale;

h) redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;

i) progettazione, gestione e realizzazione di servizi consortili in tutti i settori di interesse pubblico e relativi ad attività di interesse pubblico;

j) ricerca, promozione e gestione di risorse finanziarie aggiuntive, destinate allo sviluppo dell'area, ed in particolare, economico, sociale, culturale e territoriale della stessa;

k) la gestione, compresa l'eventuale locazione e manutenzione, di immobili appartenenti ad enti pubblici e/o privati.

Per il raggiungimento di tali scopi le parti istituiscono una organizzazione comune ai sensi dell'art.2602 c.c.

Per il conseguimento dei suoi scopi la società consortile potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, bancarie, di credito, mobiliari ed immobiliari, tecnico scientifiche, promozionali, di comunicazione e potrà compiere qualsiasi altra operazione comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed espressamente richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle vigenti normative unionali, nazionali e regionali, potendo ricevere contributi finanziari da enti pubblici, altre associazioni e privati.

La società potrà quindi svolgere qualsivoglia tipo di attività, materiale e giuridica, connessa e/o dipendente all'oggetto consortile e, quindi, a puro titolo esemplificativo ed

avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati intraprendere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, creditizie, compresa la stipula di convenzioni con personale specializzato, prestando fideiussioni e garanzie anche verso terzi, comunque connesse con l'oggetto sociale o che saranno ritenute opportune da intraprendere da parte dell'Organo Amministrativo; avvalersi di tutte le leggi agevolative esistenti e future di natura fiscale, finanziaria e creditizia; ed ancora procedere ad assunzioni di prestiti ed accedere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico o privato a breve, medio e lungo termine, previo il rilascio delle prescritte autorizzazioni richieste dal diritto unionale e dalla normativa tempo per tempo vigente. Le anzidette attività dovranno essere propedeutiche al raggiungimento dello scopo sociale, dovranno essere esercitate in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie e non dovranno in alcun modo riferirsi alle attività regolate dalla legge 197/91 e successive modifiche ed integrazioni nonché da tutte le altre norme che regolano l'attività finanziaria in genere.

La società ha scopo mutualistico e non lucrativo. La sua gestione non dovrà portare al conseguimento nè tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno un minor costo di gestione. Tutti i costi e le spese di gestione della società, ivi incluse eventuali sopravvenienze

passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico totale delle imprese consorziate come per legge.

I soci sono obbligati a versare le quote annuali per la copertura di tutti i costi di gestione sulla base del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio sociale ed approvato dall'assemblea.

#### **DURATA**

**ARTICOLO 4)** La società ha durata indeterminata. Pertanto, in qualunque momento ciascun socio potrà recedere dalla società.

#### **REQUISITI E DOMICILIO DEI SOCI**

**ARTICOLO 5)** Possono aderire alla società consortile: imprese artigiane, anche in forma individuale, industriali, commerciali e di servizi e loro associazioni; enti pubblici; comunità **montane** e Comuni; associazioni, anche culturali, **ambientalistiche** e di tutela del territorio; istituti bancari e finanziari, Università, Istituti di ricerca e formazione; enti pubblici di interesse economico e territoriale; consorzi, camere di commercio, associazioni di categoria e sindacali e comunque tutti coloro che svolgono la loro attività nella zona di operatività del Gruppo di Azione Locale del SAVUTO.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci, e comunque a far data dal 30 marzo 2009, conformemente a quanto stabilito dal D.L. 185/2008 convertito e modificato nella legge 28 gennaio 2009 nr.2.

Chi intende aderire alla società deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione corredata, nel caso di Enti pubblici, Società ed Associazioni da apposita delibera assunta dall'Organo competente, in conformità ai rispettivi ordinamenti, dichiarando, espressamente, nella domanda, l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e del Regolamento interno nonché l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

I soci si obbligano: ad osservare lealmente le norme del presente statuto, del regolamento interno e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali; non aderire ad altre iniziative analoghe o in contrasto di interessi con la società consortile, nell'osservanza delle modalità connesse ai presupposti soggettivi comunque previsti dalla legge.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **ARTICOLO 6)**

6.1. - Il capitale sociale è di euro **30.000,00 (trentamila e no cent)** diviso in partecipazioni minime di Euro 250,00 cadauna. Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

6.2. - Le partecipazioni sociali sono trasferibili previo consenso del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di prelazione di cui al punto 6.3.

6.3. - Nel caso di consenso affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, gli altri soci avranno diritto di

prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute.

6.4. - Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità ed i termini, salvo quanto stabilito dal codice civile in materia.

La società addebiterà a ciascun socio consorziato i costi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni effettuate per conto dello stesso socio.

I soci potranno fare versamenti in conto capitale su richiesta dell'organo amministrativo anche non proporzionalmente al numero delle quote possedute; le somme versate a tale titolo, saranno infruttifere e verranno iscritte in apposito conto.

La società potrà attribuire ai soci diritti sociali non proporzionali alla percentuale di capitale sociale conferito.

L'organo amministrativo potrà rimborsare ai soci le somme versate qualora ne ravvisi la possibilità senza corresponsione di interessi.

I soci potranno fare versamenti in conto capitale su richiesta dell'organo amministrativo, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionalmente al numero delle quote possedute, sotto l'osservanza della vigente e futura normativa in materia ed in particolare di quanto previsto dalla delibera del C.I.C.R. del 3 Marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 Marzo 1994 n. 58 e successive norme di attuazione ed applicative.

#### **ARTICOLO 6 BIS - FONDO CONSORTILE**

Il Fondo consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dalle eventuali contribuzioni di cui all'articolo precedente.

Per tutta la durata della società consortile i soci non possono domandare la divisione del fondo.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi.

**ARTICOLO 7)** In caso di trasferimento della partecipazione, o parte di essa, spetta agli altri soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione da esercitarsi da ciascun socio, in proporzione alla propria partecipazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di vendita e le relative modalità, comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso tale termine, il socio che non avrà esercitato tale diritto, si intenderà decaduto; in tal caso il diritto di prelazione, si accrescerà ipso iure agli altri soci in favore dei quali decorreranno altri 15 (quindici) giorni per l'esercizio del diritto stesso e così via fino all'estinzione.

Le partecipazioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, potranno essere liberamente alienate.

Per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo puramente esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci che eserciteranno la prelazione acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza di accordo, la somma determinata da un arbitratore scelto di comune accordo dal socio cedente e dal socio cessionario.

#### **RECESSO DEL SOCIO - PERDITA QUALITA' SOCIO**

**ARTICOLO 8)** Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione nei casi previsti dal codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società, salvo che

i soci con decisione unanime intendano anticipare tale termine.

Al socio receduto spetta la liquidazione della partecipazione la cui valutazione avverrà tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria redatta alla data di efficacia del recesso da un arbitro, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti, la cui nomina verrà demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione competente in base al luogo in cui ha sede legale la società alla data di efficacia del recesso.

La qualità di socio si perde, altresì, per cessazione di attività, allorchè il socio comunica di aver cessato definitivamente la propria attività.

Il pagamento delle somme dovute al socio recedente o che cessato la propria attività, sia per la partecipazione oggetto di recesso che per il rimborso di eventuali finanziamenti effettuati alla società, avverrà, nei termini di legge, in rate mensili di uguale importo, senza interessi, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di efficacia del recesso.

#### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**ARTICOLO 9)** Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai Soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, il quale, tuttavia, potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto. La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui al presente statuto in tema di rimborso della partecipazione del Socio recedente.

#### **SCIoglimento LIQUIDAZIONE**

**Articolo 10)** Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con

apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori; la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i Liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.) .

#### **ARTICOLO 11) ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione, che elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

#### **ASSEMBLEE**

#### **ARTICOLO 12)**

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, **e nel territorio di riferimento del G.A.L.**, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R., **o anche raccomandata a mano, ovvero fax, ovvero pec indicata dal legale rappresentante del socio,** con prova dell'avvenuto

ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione dell'argomento.

**ARTICOLO 13)** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 14).

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge.

**ARTICOLO 14)** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno dieci giorni

prima di quello fissato per l'assemblea.

A far data dal 30 marzo 2009, conformemente a quanto stabilito dal D.L. 185/2008 convertito e modificato nella legge 28 gennaio 2009 nr.2 i dieci giorni decorreranno dal deposito dell'atto di trasferimento per l'iscrizione presso il Registro Imprese competente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Ciascun delegato non può rappresentare più di un socio. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni derivanti dal presente statuto non possono esercitare il diritto di voto.

**ARTICOLO 15)** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di assenza dal vicepresidente, o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro deliberazioni.

**ARTICOLO 16)** Le deliberazioni dell'assemblea sono valide con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione.

I soci hanno diritto di voto **come per legge e comunque fermo restando, che a livello decisionale, ne' le Autorita' Pubbliche ne' alcun singolo gruppo di interesse rappresentino piu' del 49% (quarantanove per cento) dei diritti di voto e che almeno il 50 % ( cinquanta per cento) dei voti espressi nelle decisioni di selezione proverra' da partner che siano Autorita' non Pubbliche."**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 17)** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito dall'assemblea che provvede alla loro nomina.

**ARTICOLO 18)** Il consiglio di amministrazione sarà composto da un minimo di **nove** ad un massimo di **tredici membri**, eletti fra gli associati ed i mandatari di persone giuridiche ed enti, pubblici e privati, consorziati, **fermo restando che non essere nominati amministratori e, se già nominati, decadono automaticamente, coloro nei cui confronti siano in corso procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2001 e s.m.i. o ricorra una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto.**

La nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione è riservata ai soci privati.

Ad eccezione del primo consiglio di amministrazione, nominato contestualmente alla costituzione de G.A.L., il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto

l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente, uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

**ARTICOLO 19)** Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, o fino a revoca o dimissioni, e sono sempre rieleggibili.

**ARTICOLO 20)** Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea dei soci fatte salve eventuali limitazioni.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti, e nominare institori.

**ARTICOLO 21)** La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

**ARTICOLO 22)** Il compenso del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione è fissato dall'assemblea esercizio per esercizio.

**ARTICOLO 23)** Agli amministratori verrà riconosciuta un'indennità di cessazione della carica da stabilirsi dall'assemblea dei soci. A tal fine l'organo amministrativo è autorizzato alla stipulazione di una specifica polizza con una società di assicurazioni addebitandone l'intero costo a carico del bilancio della società.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**ARTICOLO 24)** La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

**Il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti di legge, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle**

disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

Nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge, ovvero qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia."

#### **ESERCIZI**

**ARTICOLO 25)** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **BILANCIO**

**ARTICOLO 26)** L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto economico, da compilarsi e depositarsi con l'osservanza delle norme di legge.

#### **UTILI**

**ARTICOLO 27)** Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone fine di lucro, le eventuali eccedenza attive di gestione saranno destinate come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) dell'utile netto deve comunque essere destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto

stabilito dall'assemblea, al fondo consortile a riserva straordinaria, agli scopi della società secondo la deliberazione annuale dell'assemblea.

#### **DIRETTORE TECNICO**

**ARTICOLO 28)** Il direttore tecnico può essere nominato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, dura in carica per il periodo stabilito, di volta in volta, all'atto di nomina.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dall'Organo Amministrativo.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ARTICOLO 29)** Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ( se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

**ARTICOLO 30)**

Ai fini di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra loro e/o nei confronti della Società consortile e dei suoi organi il Consiglio di Amministrazione può predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**ARTICOLO 31)** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge **nonché quelle specifiche come previste dalla normativa di settore.**

**FIRMATO:MARANO GIUSEPPE, STEFANIA LANZILLOTTI NOTAIO SIGILLO**